

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 16.12.2025 il ricorrente riferisce di aver messo in vendita su un noto sito e-commerce una stampante e di essere stato contattato da un asserito compratore. Nel corso della trattativa, in data 8.12.2025, ha ricevuto un messaggio contenente un *link*. Cliccando su tale *link* è stato riportato ad una pagina apparentemente riconducibile al sito, nella quale ha inserito i propri dati personali e quelli relativi alla propria carta, al fine di ricevere il pagamento. Inizialmente ha inserito i dati riferiti ad una carta riconducibile all'intermediario resistente nel presente procedimento, ma poi, visto il mancato perfezionamento della procedura, ha inserito i dati riferiti ad una diversa carta, collegata ad un altro intermediario. In realtà, si trattava di una truffa, attraverso la quale gli è stata sottratta, mediante la carta emessa dalla resistente, la somma di € 248,00, della quale chiede il rimborso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile per difetto di preventivo reclamo, nonché per indeterminatezza della domanda, in considerazione del fatto che la descrizione degli eventi da parte del ricorrente è lacunosa.

La resistente osserva, ad ogni modo, di essere totalmente estranea all'evento, giacché il ricorrente non è proprio correntista e non possiede carte ad esso riconducibile, come peraltro rilevabile anche dalla stessa descrizione dei fatti.

Infine, e senza recedere dalle superiori argomentazioni, l'intermediario nota che parte ricorrente è stata vittima di una truffa molto comune e facilmente riconoscibile, ragion per cui la sua condotta è stata negligente.

Con le repliche e le controrepliche, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni.

DIRITTO

La controversia attiene ad una richiesta di rimborso di somme che sono state fraudolentemente sottratte al ricorrente, attraverso un'operazione posta in essere in data 8.12.2025, per l'importo di € 248,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha evidenziato che il ricorrente non è suo cliente e non è intestatario di carte emesse da essa resistente. Anche per questo, l'intermediario in tale sede chiedeva l'inammissibilità del ricorso per difetto di preventivo reclamo.

A fronte di tale contestazione, in sede di repliche, parte ricorrente chiariva che i rapporti oggetto della truffa facevano capo al di lui padre. Nonostante ciò, il soggetto "materialmente colpito" dalla frode era il ricorrente. Allega il modulo di disconoscimento dell'11.12.2025, con relativo riscontro del 16.12.2025 presentato dal di lui padre. Alla stessa memoria di replica allega anche, ad ogni buon conto, dichiarazione di adesione al ricorso da parte del padre.

Con la controreplica, l'intermediario ha sollevato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, che sostiene non essere stata sanata dalle allegazioni tardive di parte ricorrente.

Premesso che la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente può essere accertata anche d'ufficio dal Collegio, la situazione di fatto da valutare, alla luce delle Disposizioni ABF e della prassi dei Collegi, è la seguente:

- il ricorrente non è intestatario della carta con la quale afferma essere stata effettuata l'operazione da lui disconosciuta, ma afferma di essere colui che ha subito le conseguenze economiche;
- l'intestatario della carta non è cointestatario del ricorso, né ha rilasciato una delega a presentarlo a suo nome;
- l'intestatario della carta ha successivamente aderito al ricorso.

È orientamento condiviso dei Collegi che la partecipazione alla procedura del soggetto che, come nel caso di specie, aderisca al ricorso già presentato, vada assimilata a quella di colui che spiega intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, c.p.c.), il quale non ha la possibilità di avanzare domande autonome e distinte da quelle formulate dal ricorrente (cfr., *ex plurimis*, Collegio di Milano, dec. n. 3567/2025). Il terzo, cioè, non acquisisce una legittimazione autonoma nel giudizio, non può fare valere un proprio diritto, ma può solo sostenere le ragioni di una delle parti (si veda, ad es., Cass. civ., Sez. III, ord., 11.11.2024, n. 28907). Laddove, dunque, la parte che con l'intervento si sostiene risulti carente di legittimazione passiva, tale carenza non può che travolgere anche la posizione dell'interveniente.

Diventa, dunque, decisivo stabilire se l'intestatario del ricorso fosse legittimato a presentarlo a proprio nome.

Le disposizioni sul funzionamento dell'ABF affermano (Sez. I, par. 4) che: *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*). A tale proposito, definiscono "cliente", *"il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento"*.

La nozione di cliente ricomprende, pertanto, non solo la parte del rapporto contrattuale ma anche il soggetto che, pur in assenza di un vincolo contrattuale, intrattiene o abbia intrattenuto una relazione qualificata con l'intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, nonché per i servizi di pagamento. L'ABF, in sostanza, configura la nozione di cliente come una categoria socio-economica alla quale appartengono soggetti *"titolari di un rapporto giuridico rilevante con un intermediario bancario o finanziario"* e il Collegio di coordinamento (dec. n. 7283/2018) ha ritenuto di

definire la qualità di cliente sulla base dell'esistenza di specifici obblighi di protezione in capo all'intermediario, derivanti, a monte, dal ricorrere di un contatto sociale qualificato.

Nel caso di specie, non può ritenersi cliente colui che, di fatto, utilizzi la carta di credito intestata ad un altro soggetto, anche per la ragione che, lungi dal fondare un diritto di protezione per l'utilizzatore, ciò costituisce violazione degli obblighi contrattuali e di legge dell'intestatario, con riferimento alla custodia degli strumenti di pagamento e delle credenziali per il loro utilizzo (art. 7, d.lgs. n. 11/2010).

In conclusione, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile

IL PRESIDENTE